

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ OPERAIA

DI

MONTE-ROTONDO



SIENA 1868
TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI

TITOLO I.

Composizione e scopo della societa'



Art. 1. In nome della Patria, della Umanità e del Progresso, gli Operaj di Monte-Rotondo, usando la libertà che i tempi nuovi in forza dello Statuto fondamentale del Regno concedono, si costituiscono in fraterna associazione con il titolo di

SOCIETÀ OPERAIA DI MONTE-ROTONDO

per cooperare al miglioramento *morale* e materiale della loro Classe mediante la *istruzione* ed il mutuo soccorso.

Art. 2. La Società provvede a tutto ciò con un capitale formato dalle tasse d'ammissione, e dalle contribuzioni settimanali dei Soci tendendo a soccorrere con sovvenzione giornaliera, colui che per temporanea, o cronica malattia sia reso inabile al lavoro, a provvedere ai bisogni delle vedove e degli orfani delle famiglie operaje e a quelli della vecchiaia.

TITOLO II.

Ammissione ed esclusione dei Soci



Art. 3. I Soci si distinguono in *effettivi* e *contribuenti*. I Soci effettivi assoggettandosi agli oneri che loro vengono imposti partecipano ai soccorsi accordati nei casi previsti dal Regolamento. I contribuenti pagano le tasse stabilite, godono dei privilegi degli altri Soci renunciando però alla partecipazione dei soccorsi.

Art. 4. Sono ammessi a far parte della Società anche i campagnoli e le donne.

Art. 5. Le condizioni richieste per essere ammessi come Soci effettivi sono le seguenti:

(A) Essere cittadini Italiani.

(B) Avere compito il 13.° anno di età e non avere oltrepassato il 45.°

(C) Non essere al tempo della domanda d'ammissione giudicato inabile al lavoro per infermità o per difetto incurabile.

(D) Soddisfare ai pagamenti delle tasse di che agli Art. 15 e 16.

(E) Non vivere di accatto, o di vagabondaggio.

(F) In fine esercitare un arte o un industria.

Art. 6. Potranno essere ammessi tutti i cittadini come Soci contribuenti quando che godono dei diritti civili, ed alle condizioni che sono all'Art. 17.

Art. 7. L'accettazione di nuovi Soci dipende dal Consiglio di Direzione della Società.

Art. 8. Coloro che subirono una condanna per riprovevole azione dai tribunali ordinarj potranno essere ammessi a far parte della Società solo quando abbiano scontato la sua pena da tre anni almeno, e purchè abbiano tenuto durante quest' ultimo periodo di tempo una condotta irreprensibile ed esercitino un arte o un' industria.

Art. 9. Saranno esclusi dalle disposizioni dell' Articolo precedente, i condannati per furti o truffe.

Art. 10. Cesseranno di far parte della Società:

(A) Coloro che saranno condannati per propri e veri delitti.

(B) Coloro che senza giusto motivo saranno in debito verso la Società di tre mesi di tasse.

(C) Coloro che impugneranno le armi contro la Patria.

(D) Coloro che trascurassero di esercitare la propria arte o industria passando la giornata al giuoco e alla crapula.

(E) Coloro infine che dediti alle risse o all' ubriachezza saranno giudicati indegni di appartenere alla Classe Operaia.

In tutti questi casi l' esclusione dipenderà dal Consiglio di Direzione salvo il diritto riservato al Socio escluso d' appellarsi all' Adunanza Generale.

Art. 11. Il Socio escluso per le cause che so-

pra, non conserverà alcun diritto a indegnità o rimborso, per i contributi pagati.

Art. 12. L'individuo regolarmente ammesso sarà considerato come Socio dal primo giorno del mese susseguente a quello in cui venne dal Consiglio di Direzione approvata la sua ammissione.

Art. 13. Ciascun Socio avrà un libretto, contrassegnato con il Bollo della Società, nel quale sarà stampato il presente statuto.

Avrà parimente un libretto dei pagamenti settimanali che saranno costatati dalla firma del Cassiere.

TITOLO III.

Doveri e Diritti dei Soci



Art. 14. Per formare il capitale della Società, ciascun Socio effettivo e contribuente pagherà una tassa di ammissione ed una tassa settimanale.

Art. 15. La tassa d'ammissione per i Soci effettivi, è fissata nel modo seguente:

Per i Soci dai 16 ai 25 anni. . L. 1, 50.
Per quelli dai 25 ai 35 . . . « 2, 00.
Per quelli finalmente dai 35 ai 45 « 2, 50.

Art. 16. Le tasse sono fissate a Cent. 15 tanto per gli uomini, che per le donne.

Art. 17. Per riguardo ai Soci contribuenti tanto la tassa d'ammissione che i contributi, i quali

potranno essere anche mensili sono facoltativi purchè la tassa d' ammissione non sia minore di L. 2, 00 e il contributo mensile di L. 0, 60. Per questa classe di Soci non vien fatta distinzione di età.

Art. 18. Ogni Socio effettivo preso da malattia, dopo il secondo giorno della medesima, avrà diritto a un sussidio giornaliero fissato di Cent. 0, 60 per gli uomini e per le donne, per tutto quel tempo che sarà riconosciuto inabile al lavoro, purchè questo non si prolunghi al di là di tre mesi.

Art. 19. In questo caso il Socio potrà rivolgersi per nuovi soccorsi al Consiglio di Direzione il quale rimetterà la petizione all' Adunanza Generale affinchè provveda secondo i mezzi della Società; ed a seconda pure di questi mezzi sarà in facoltà del Consiglio di Direzione di domandare all' Adunanza Generale l' autorizzazione di ridurre ad elevare l' effettivo dei sussidii di che all' Art. precedente secondo le circostanze.

Art. 20. Il Socio che cadrà più volte ammalato nel corso di un anno potrà esigere lo stabilito sussidio finchè la durata complessiva del tempo della sua malattia non oltrepassi i tre mesi.

Art. 21. Il soccorso suddetto sarà pagato alla famiglia del Socio ammalato, quando questo venga curato all' Ospedale.

Art. 22. Onde costituire il primo fondo della Società nessun Socio avrà diritto al soccorso qui

sopra enunciato se non trascorso un anno dalla data della di lui ammissione costatata dal Ruolo e dal Libretto che gli verrà consegnato, e solo allora che egli abbia pagato regolarmente durante questo periodo le tasse stabilite.

Art. 23. Il soccorso viene negato alle malattie cagionate dall' abuso del vino, o da risse provocate, o dal mal costume.

Art. 24. Le malattie costatate dai certificati dei Medici e Chirurghi Condotti, che dovranno essere fatti presentare dal maloto all' Ufficio della Presidenza, saranno in seguito verificate nella loro durata a turno dei Soci Visitatori di che al titolo stesso.

Art. 25. Durante la malattia il Socio sarà esonerato dalla tassa settimanale.

Art. 26. Quei Soci che saranno sotto le Bandiere della Nazione, o come appartenenti all' Esercito o come Volontari o come Guardie Nazionali Mobili, senza cessare di far parte della Società potranno interrompere il pagamento dei tributi settimanali fino a che dura il loro servizio.

Art. 27. L' assenza pure d' un Socio anche per due anni per qualunque causa, purchè non infame, non esclude il medesimo dal diritto di ritornare con la sua anzianità di far parte dell' Associazione, purchè si ponga in regola con le rate.

Art. 28. In tutto questo tempo non saranno loro accordati sussidii, ma in seguito saranno a tutti

gli effetti considerati al pari degli altri Soci ammessi alla medesima opera.

Art. 29. Il Socio assente, momentaneamente, purchè dentro i confini naturali d'Italia semprechè abbia soddisfatto puntualmente ai suoi debiti verso la Società avrà ugualmente diritto al sussidio, il quale potrà essere pagato in Monte-Rotondo ad un suo Delegato, o al Socio stesso ovunque trovasi quando la Società possa mettersi in relazione colle Società esistenti nel luogo di dimora temporaria dell'ammalato, e alle quali rivolgersi per le opportune informazioni.

Art. 30. Quando un operaio abbia fatto parte della Società per anni dieci consecutivi, e che gli accada di non essere più in grado di lavorare, acquisterà il diritto ad un soccorso che verrà fissato in Assemblea Generale a norma dei fondi della Società.

Questo diritto si estenderà alla di lui vedova ed agli orfani al di sotto di 14 anni.

Quando poi un operaio sia reso inabile prima che siano compiti i dieci anni per i quali abbia fatto parte della Società, sarà in facoltà dell'Assemblea Generale di accordare al medesimo un soccorso per una volta sola, o a tempo, secondo lo stato dei fondi.

Art. 31. Quei Soci contribuenti che appartengono alla Classe Operaja e che volontariamente rinunziano ai sussidii potranno essere considerati anche come Soci effettivi, allorchè la loro istanza venga accolta dal Consiglio di Direzione.

Art. 32. La Società si riserba il diritto di stabilire in Adunanza Generale l'uso da farsi dei capitali che si trovassero in avanzo alla fine dell'anno, sempre in conformità allo scopo della Società ed alle regole di economia.

TITOLO IV.

Direzione della Società



Art. 33. La Società è diretta, rappresentata ed amministrata da un Consiglio superiore composto di

Un Presidente
Un Vice-Presidente
Un Segretario
Quattro Consiglieri
Un Economo
Un Cassiere.

Art. 34. Ciascuna di queste cariche potrà essere coperta da qualunque Socio sia esso effettivo o contribuente.

Art. 35. Le suddette cariche sono conferite dai Soci che hanno raggiunto il 21.° anno riuniti in Adunanza Generale ordinaria, per schede segrete ed a pluralità di voti. Hanno la durata d'un anno e possono essere confermate. — I Soci al di sotto di 18 anni non potranno essere nè elettori nè eligibili.

TITOLO V.

Doveri ed Uffizi del Consiglio di Direzione



Art. 36. Il Consiglio di Direzione è incaricato dell'Amministrazione, dei fondi della Società, e del buono andamento della medesima. Si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre, e tutte le volte che il Presidente lo crederà necessario. Le sue deliberazioni saranno valide tutte le volte che saranno presenti all'adunanza la metà più uno dei suoi membri.

Art. 37. Il Socio che appartenendo al Consiglio di Direzione manca ai suoi doveri per tre volte di seguito senza aver giustificata la legittimità della prossima assenza dalle sedute del consiglio stesso s'intenderà decaduto dalla sua carica; e tal resultato sarà dal Presidente reso di pubblica notorietà in Adunanza Generale.

Art. 38. Il Presidente in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta la Società.

Convoca e presiede le Adunanze sì dell'intera Società, che del Consiglio di Direzione. Mantiene l'ordine della discussione accordando e negando la parola.

Firma e vidima le corrispondenze e i mandati di pagamento.

Art. 39. Il Segretario tiene il registro di tutti i Soci per ordine alfabetico, e il libro così detto di

« Matricola » compila i processi verbali delle Adunanze, rilascia ai nuovi Soci il libretto delle ricevute, e dà corso alle corrispondenze col visto del Presidente o Vice-Presidente.

Art. 40. Il Cassiere esige settimanalmente dai Soci le tasse, e alla fine di ogni mese fa conoscere al Consiglio direttivo lo stato di Cassa. Eseguisce inoltre ogni operazione risguardante la Cassa sociale, e somministra all'Economo i documenti per i trimestrali.

Art. 41. Non potrà ritenere in Cassa che la somma puramente necessaria per le spese ordinarie, ed i cui limiti saranno stabiliti dal Consiglio. Impiega ogni avanzo in quel modo che sarà creduto più sicuro in nome della Società e rimette i titoli di credito nelle mani del Presidente previa ricevuta.

Art. 42. L' Economo regola tutte le spese risguardanti la Società fino alla somma di L. 50, 00 dovendo per maggior somma ricorrere all' approvazione del Consiglio di Direzione, redige i mandati di pagamento, presenta ogni trimestre un Prospetto d' Amministrazione firmato dal Presidente, compila a fin d' anno il rendiconto da presentarsi all' approvazione del Consiglio di Direzione e dell' intiera Società, e che dovrà essere firmato altresì dal Cassiere e da due Revisori eletti a taluopo dalla Società.

Art. 43. I Consiglieri sono incaricati specialmente di vegliare sopra quanto interessa la condizione della Società.

TITOLO VI.

Dei Visitatori e Visitatrici



Art. 44. La Società avrà due Visitatori e due Visitatrici, eletti dal Consiglio, i quali dovranno informarsi dello stato e condizione del malato, e ricevere i reclami; saranno obbligati inoltre ad accertarsi quando cessi il bisogno del sussidio.

Art. 45. Tanto i Soci Visitatori, che le Visitatrici durano in ufficio per un anno, quindi rimettono il rapporto dei malati ai Visitatori e Visitatrici che loro precedono.

TITOLO VII.

Delle Adunanze Generali



Art. 46. Nel mese di Febbraio di ciascun anno sarà tenuta un Adunanza Generale ordinaria nella quale verranno rinnovate le cariche della Società, e verrà presentato e approvato il rendiconto, il quale dovrà essere affisso al pubblico. Vi sarà inoltre un altra Adunanza ordinaria nel mese di Maggio di ciascun anno nel quale si renderà conto dello Stato Economico della Società, ed in generale dell' andamento della medesima.

In quest' Adunanza potranno anche essere trattate le modificazioni che apparissero necessarie nei

presenti Statuti, o quanto altro interessa direttamente la Società.

Art. 47. Il Presidente poi, o di proprio moto, o di decisione del Consiglio Direttivo, o per domanda in scritto firmata da 20 Soci potrà adunare per affari speciali e straordinariamente la Società, ed in quest' Adunanza dovrà trattarsi esclusivamente l'oggetto per il quale fu convocata.

Art. 48. Le deliberazioni dell' Adunanza Generale sono valide quando siano prese a maggioranza di voti coll' intervento di un quinto dei Soci; però quando la Società si aduni in via di seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenenti.

Art. 49. Dichiarata aperta la seduta il Segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente, quindi l' Assemblea riceve comunicazione dell' ammissione dei nuovi Soci e delle esclusioni che potessero esservi, ed in seguito il Presidente dichiara aperta la discussione sulle materie che sono all' ordine del giorno.

Art. 50. Nessuno potrà prendere la parola se non gli è stata accordata dal Presidente il quale non potrà concederla più di tre volte ad un Socio sullo stesso argomento. Ha però la precedenza su tutti chi intenderà rispondere ad un fatto personale, o proporre il richiamo del Regolamento, all' ordine del giorno, od un emendamento.

Art. 51. Il Presidente potrà togliere la parola a chiunque che con importuna ed inutile discussione comprometterà l' ordine dell' Adunanza e la sua dignità.

Art. 52. Il modo ordinario di votazione sarà per alzata e seduta a meno che venga chiesta ed approvata la votazione segreta.

TITOLO VIII.

Disposizioni Generali



Art. 53. Tutti gli individui ascritti alla Società promettano per loro onore la piena osservazione ai presenti statuti, e s' obblighino ad assoggettarsi a tutte le nuove deliberazioni prese in legale adunanza generale, renunziando a qualunque appello in giudizio per qualsiasi causa.

Art. 54. La revisione e modificazione degli statuti non sarà decretata che in Adunanza Generale.

I nuovi articoli o le modificazioni dovranno ottenere una maggioranza di suffragi non minore di due terzi dei votanti. Quando trattasi di revisione totale sarà a taluopo nominata una Commissione.

Art. 55. I Soci che a qualunque epoca vorranno cessare di appartenere alla Società perderanno ogni diritto di rimborso, o altro.

Art. 56. In ogni caso di scioglimento della Società, i Soci esistenti in quell' epoca delibereranno sulla erogazione del Capitale Sociale.

IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO CITERNI

Il presente Statuto fu letto, discusso ed approvato nella pubblica adunanza del dì 16 Agosto 1868.

Il Segretario
Carlo Valentini

